

30 aprile 2010

**SEGNALAZIONE SCADENZE**

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti in scadenza nel mese di **maggio**:

**4.5.2010 – Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010**

**31.5.2010 – Deposito del bilancio e delle relazioni presso il registro delle imprese**

**Ravvedimento omessa presentazione comunicazione annuale dati IVA**

**Consegna del Mod. 730 ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati**


Per ciascun adempimento sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Cordiali saluti



Mario Difino



Valentina Sermarini

Allegato

10Info06

**4.5.2010 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010**

Scade il termine per regolarizzare senza applicazione di sanzioni l'omessa presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie poste in essere nel mese di gennaio 2010.

Infatti, il termine di presentazione degli elenchi mensili è stato fissato al giorno 20 (presentazione diretta all'Agenzia delle dogane in formato elettronico) ovvero al giorno 25 (presentazione per via telematica) del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, tali termini sono stati stabiliti con D.M. 22 febbraio 2010, pubblicato in G.U. n. 53 del 5.3.2010, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio.

L'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa ha precisato, con Circ. 18.3.2010, n. 14/E, che in aderenza alla previsione di cui all'art. 3, comma 2 dello Statuto del contribuente (L. 27.7.2000, n. 212) i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi stabiliti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, entro il 4 maggio 2010 è possibile presentare gli elenchi di cui sopra – esclusivamente in via telematica – senza applicazione di sanzioni per la tardiva presentazione. ▲

**31.5.2010 Deposito del bilancio e delle relazioni presso il registro delle imprese**

Ai sensi degli artt. 2435 e 2478-*bis*, c.c. una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, *entro trenta giorni dall'approvazione*.

Le *società per azioni* non quotate in mercati regolamentati sono altresì tenute a depositare al registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 16, c. 12-*quater*, lett. a), D.L. 185/2008 (c.d. *decreto anticrisi*), convertito in L. 28.1.2009, n. 2, a decorrere dal 30 marzo 2009 per le *società a responsabilità limitata* è soppressa la comunicazione annuale al Registro imprese circa le risultanze del libro soci in sede di deposito del bilancio (vedi *Informazioni fiscali 6.3.2009*).

Trattandosi di termine mobile, il 31 maggio 2010 scade il termine per il deposito del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 per le società che abbiano approvato il bilancio nell'ultima data utile del 30 aprile 2010.

Il termine di cui sopra è prorogato al 31 maggio poiché il termine ordinario del 30 maggio cade di domenica. Infatti, il termine di presentazione delle domande al Registro delle Imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 3, DPR 14.12.1999, n. 558.▲

<b>31.5.2010</b>	<b>Ravvedimento omessa presentazione comunicazione annuale dati IVA</b>
------------------	---

Scade il termine per regolarizzare l'omessa presentazione della comunicazione annuale dati IVA relativa all'anno solare 2009, dovuta entro il 1° marzo 2010 (vedi *Informazioni fiscali 5.2.2010*). Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, i contribuenti che non abbiano presentato regolarmente le dichiarazioni in oggetto possono sanare la violazione entro 90 giorni presentando la dichiarazione omessa e versando la sanzione ridotta a un dodicesimo del minimo, pari a Euro 21,50, utilizzando il Mod. F24, codice tributo 8911 – *Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie*.

Rimangono applicabili le sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Il termine di cui sopra è prorogato al 31 maggio poiché il termine ordinario del 30 maggio cade di domenica. Infatti, il termine di versamento di ritenute alla fonte, imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali e contributi previdenziali e assistenziali che cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 6, 8° c., D.L. 31.5.1994, n. 330 e dell'art. 18, 1° c., D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.▲

<b>31.5.2010</b>	<b>Consegna del Mod. 730 ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati</b>
------------------	--

Scade il termine di consegna al CAF o al professionista abilitato della dichiarazione dei redditi Mod. 730 per l'anno 2009 per i dipendenti che si avvalgono dei Centri di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 13, D.M. 31.5.1999, n. 164 e come illustrato dalla Circ. 27.3.2010, n. 16/E.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il Modello 730/2010 approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15.1.2010.

Unitamente al Modello 730, devono essere consegnati al CAF o al professionista abilitato, in busta chiusa, il Modello 730-1 concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF.

INFORMAZIONI FISCALI 30.4.2010

---

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano la deducibilità e la detraibilità degli oneri. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2014 ed esibita su richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Il CAF o il professionista abilitato deve rilasciare al contribuente una ricevuta redatta in conformità al Modello 730-2, previa verifica che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e la sottoscrizione. ▲

\* \* \*

10Info06

MD/VS

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.